

Allegato A all'atto
del 18 aprile 2013
Rep. n 8230
Racc. n 3254P

-----Farmacie Comunali Pisa S.p.A.-----

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----Denominazione, sede, oggetto e durata-----

-----Art. 1 - Costituzione e denominazione-----

1. E' costituita la società per azioni, a prevalente capitale
pubblico, denominata-----

-----"Farmacie Comunali Pisa S.p.A.",-----

in breve-----

-----"FCP S.p.A.".-----

2. La società è costituita ai sensi dell'art. 9, comma 1,
lettera d), della legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell'art. 4,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016
n. 175. La società è strutturata secondo il modello in house,
ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016
n. 175.-----

-----Art. 2 - Sede-----

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pi-
sa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai
sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al
Codice Civile.-----

2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del
territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi
secondarie e depositi nel territorio medesimo.-----

-----Art. 3 - Oggetto sociale-----

1. La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Pisa. In particolare la società, nel rispetto delle norme che regolano il servizio farmaceutico, può svolgere le seguenti attività:-----

- il commercio al dettaglio di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia;-----
- la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi;-----
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;-----
- l'attività di educazione socio-sanitaria rivolta al pubblico, la promozione di campagne di igiene e prevenzione sanitaria volta a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie di notevole incidenza sociale;-----
- la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dal servizio sanitario nazionale.-----

2. La società può porre in essere tutte le operazioni commer-

ciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, strumentali ed utili al perseguimento dello scopo sociale, nonché ogni ulteriore attività accessoria, complementare o correlata a quelle elencate al comma precedente, purché con esse compatibile ai sensi di legge.-----

3. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Pisa e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.-----

4. I limiti di fatturato stabiliti dal precedente comma 3 devono intendersi riferiti ai limiti tempo per tempo stabiliti dalla legge applicabili alla Società, con la conseguenza che l'eventuale modificazione delle previsioni di legge che stabiliscono detti limiti comporterà una corrispondente, automatica modifica dei limiti come previsti dal comma 3 del presente articolo senza necessità di procedere a modificazione statutaria.-----

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, entro i limiti di cui ai precedenti commi 3 e 4, la società può effettuare:-
-la distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali, ai

sensi dell'art. 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 24

aprile 2006 n. 219;-----

-l'organizzazione di ambulatori e studi medici.-----

-attività diretta alla promozione e valorizzazione di proget-

ti in ambito farmaceutico, medico e della salute legati ai

valori sociali della cura, della prevenzione, del benessere;

la diffusione della conoscenza in ambito medico, farmaceutico

e della salute come mezzo per la promozione culturale e la

coesione sociale della comunità locale;-----

-la sensibilizzazione e la formazione in ambito medico, far-

maceutico e della salute, con particolare riguardo ai giovani

e alle persone in situazioni di fragilità;-----

-il sostegno della ricerca, della formazione e

dell'innovazione nel settore medico, farmaceutico e della sa-

lute.-----

6. Per il reclutamento del personale, anche di qualifica di-

rigenziale, la società si conforma ai principi di trasparen-

za, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati

dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.-----

7. Per l'acquisto di lavori, beni e servizi la Società appli-

ca le disposizioni di legge in materia di appalti pubblici,

se e per quanto tenuta tempo per tempo.-----

8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è con-

sentito esclusivamente per finanziare spese di investimento

destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di

indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.-----

9. La società non può costituire società né acquisire o detenere partecipazioni in società, anche consortili. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.-----

-----Art. 4 - Durata-----

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2032; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.-----

-----TITOLO II-----

Soci, capitale sociale e diritto di opzione, azioni, trasferimento delle azioni, certificati azionari, recesso, socio unico, obbligazioni e finanziamenti-----

-----Art. 5 - Soci-----

1. Possono mantenere la qualità di socio esclusivamente il Comune di Pisa ed i soci farmacisti che il 22 aprile 2003 (data in cui è stata costituita la Farmacie Comunali Pisa S.p.A. con atto rep. n. 54230, fasc. n. 77, rogato dal Vice

Segretario Generale del Comune di Pisa) prestavano servizio presso le farmacie di cui detto Comune aveva la titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 2 aprile 1968 n. 475.-----

2. La partecipazione alla società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco nonché con l'esercizio della professione medica.-----

3. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.-----

-----Art. 6 - Capitale sociale e diritto di opzione-----

1. Il capitale della Società è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), ed è diviso in n. 2.400 (duemilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.-----

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----

3. Il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dell'art. 2342 e seguenti del Codice Civile, per deliberazione dell'assemblea straordinaria anche mediante conferimenti in natura, in crediti e/o in denaro. Il capitale sociale può essere altresì ridotto volontariamente con deliberazione dell'assemblea; si applica l'art. 2445 del Codice Civile.-----

4. In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci l'esercizio del diritto di opzione; il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 del Codice Civile.-----

5. In caso di aumento di capitale senza esclusione del diritto di opzione, il termine per l'esercizio del medesimo non può essere inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della Società con le modalità di cui all'art. 2441, comma 2, primo periodo, del Codice Civile o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.-----

6. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoprate.-----

7. Fermi gli obblighi di versamento imposti dalla legge al momento della sottoscrizione, nel caso di conferimenti in denaro i versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dall'amministratore unico.-----

-----Art. 7 - Azioni-----

1. Le azioni sono nominative e, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5, sono trasferibili esclusivamente con le modalità di cui all'articolo seguente.-----

2. Ciascuna azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.---

3. Le azioni possono essere esclusivamente ordinarie. La so-

cietà non può emettere azioni privilegiate, prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.-----

4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

-----Art. 8 - Trasferimento delle azioni-----

1. Ai fini di quanto previsto dal presente statuto, per "soci farmacisti" si intendono i soci che sono dipendenti farmacisti della società muniti dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1.-----

2. Il trasferimento di diritti sulle azioni di cui sono titolari i soci farmacisti può avvenire esclusivamente a favore del Comune di Pisa a fronte del pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il socio farmacista, che intende trasferire le proprie azioni, ne dà comunicazione all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al Comune di Pisa con le stesse modalità. Il Comune di Pisa, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, comunica all'offerente e all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., se intende acquistare le azioni offerte in vendita al prezzo come determinato nel primo periodo del presente comma 2. Qualora, nel termine suindicato, il Comune di Pisa non comunichi la propria volontà di

acquistare le azioni, l'offerta del socio si intenderà non accettata. Nel caso in cui il Comune di Pisa, all'esito della procedura stessa, non intenda acquisire le azioni, la Società avrà l'obbligo di acquistare le azioni dal socio a fronte del pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.-----

3. Qualora cessi, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro dipendente fra il socio farmacista e la società, entro i sessanta giorni successivi, il socio, o l'erede o il legatario cui le azioni siano pervenute in forza della successione, deve avviare la procedura prevista dal precedente comma 2 per il trasferimento delle azioni al Comune di Pisa; decorso tale termine di sessanta giorni senza che la procedura sia stata avviata o nel caso in cui il Comune di Pisa, all'esito della procedura stessa, non intenda acquisire le azioni, la Società acquisterà le azioni dal socio o dal suo successore a fronte del pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.-----

4. I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo non hanno effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti devono essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di centottanta giorni dalla da-

ta in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento.-----

5. L'amministratore unico vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro dei soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando l'amministratore unico non ha accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.----

-----Art. 9 - Certificati azionari-----

1. La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.-----

2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel libro dei soci.-----

-----Art. 10 - Recesso-----

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, commi 1 e 2, e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.-----

2. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.-----

3. Si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2437 e seguenti del Codice Civile.-----

-----Art. 11 - Unico socio-----

1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Regi-

stro delle imprese.-----

2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci

l'amministratore unico provvede alla relativa iscrizione nel

Registro delle imprese.-----

3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può prov-

vedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.-----

-----Art. 12 - Obbligazioni e finanziamenti-----

1. La società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né

strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di di-

ritti amministrativi.-----

2. La società può acquisire finanziamenti dai soci nel ri-

spetto delle norme vigenti.-----

-----TITOLO III-----

-----Assemblea dei soci-----

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea-----

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico ogni

qualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta

richiesta allo stesso amministratore unico, con indicazione

degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino

almeno un decimo del capitale sociale.-----

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai

soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata

a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso

contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.-----

3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, in data compresa tra il secondo e il quinto giorno successivo a quello della prima, restando immutato l'ordine del giorno. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea andata deserta in prima convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.-----

4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'amministratore unico e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

5. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:-----

-per autorizzare l'amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce;-
-per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.-----

-----Art. 14 - Intervento dei soci-----

1. Il socio persona giuridica interviene all'assemblea in

persona del proprio legale rappresentante. Ogni socio può intervenire a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.-----

2. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, ai membri del collegio sindacale, al revisore legale dei conti e ai dipendenti della società.-----

3. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.-----

4. E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione dell'assemblea dei soci si considera nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario verbalizzante.-----

-----Art. 15 - Funzionamento dell'assemblea-----

1. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del Codice Civile.-----

2. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.-----

4. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.-----

5. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.-----

6. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.---

-----Art. 16 - Competenza dell'assemblea-----

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono compe-

tenti a deliberare sulle materie rispettivamente riservate loro dalla legge. L'assemblea ordinaria può altresì approvare indirizzi per l'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire.-----

2. Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, l'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'amministratore unico, delibera inoltre sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso amministratore unico, ferma in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:-----

a) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti;-----

b) trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa; istituzione e soppressione di sedi secondarie nel territorio del Comune di Pisa;-----

c) affitto o vendita di ramo d'azienda;-----

d) svolgimento, nei limiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3, di attività diverse dalla gestione dei servizi affidati alla Società dal Comune di Pisa, sulla base di un piano economico e finanziario predisposto dall'amministratore unico;-----

e) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;-----

f) prestazione di garanzie;-----

g) acquisto, alienazione e permuta di immobili;-----

h) locazione passiva di immobili;-----

i) programma delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;-----

j) nomina del direttore generale;-----

k) approvazione della Carta dei servizi delle farmacie comunali.-----

-----TITOLO IV-----

-----Amministrazione-----

-----Art. 17 - Amministratore unico-----

1. La società è amministrata da un amministratore unico.-----


2. In relazione alla carica di amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge; l'amministratore unico deve altresì possedere i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle cause suddette o la perdita dei requisiti prescritti.-----

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.-----

4. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Egli è rieleg-

Stefano...



gibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.-----

5. L'amministratore unico è revocabile dall'assemblea; si applica l'art. 2383, comma 3, del Codice Civile.-----

-----Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico-----

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.-----


2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.-----

3. L'amministratore unico, previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. j), può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.-----

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministratore unico può delegare al direttore generale e/o ad altri dipendenti la rappresentanza della società e la firma.-----

5. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di sottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare nonché il rapporto infrannuale di cui all'art. 23 del presente statuto.-----

6. L'amministratore unico conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal



socio Comune di Pisa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.-----

8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.-----


-----Art. 19 - Discipline interne-----

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:

a) il regolamento per il reclutamento del personale, sia tempo indeterminato che determinato, anche con qualifica dirigenziale, e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;-----

b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;-----

Stefania Farnagolli



c) il codice di comportamento dei dipendenti della società,
in analogia al codice di comportamento dei dipendenti del so-
cio Comune di Pisa.-----

-----TITOLO V-----

-----Funzione di controllo e revisione legale dei conti-----


-----Art. 20 - Collegio sindacale-----

1. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo di
cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile. Il collegio
si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti,
nominati dall'assemblea, la quale attribuisce ad uno dei sin-
daci effettivi la funzione di presidente.-----

2. I sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei
requisiti stabiliti ai sensi di legge. Non possono essere no-
minati sindaci e, se nominati, decadono dalla loro carica,
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.
2399 del Codice Civile.-----

3. Il compenso annuo spettante ai sindaci è determinato
dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vie-
tata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamen-
ti di fine mandato.-----

4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme ammini-
strative e dei vincoli che si applicano alla società in rela-
zione alla sua natura, nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza



dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

5. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. I membri del collegio sono rieleggibili per una sola volta. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.-----

-----Art. 21 - Revisione legale dei conti-----

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali o da una società di revisione, nominati dall'assemblea, che ne stabilisce il compenso; è vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.-----

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti svolge l'incarico per tre esercizi consecutivi e termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; egli è rieleggibile una sola volta.-----


-----TITOLO VI-----

-----Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili-----

-----Art. 22 - Budget-----

1. L'amministratore unico, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dal socio Comune di Pisa, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo,

Stefano Pisanò



dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'assemblea; a seguito dell'autorizzazione dell'assemblea, l'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.-----


2. Il budget di previsione contiene:-----

- a) gli obiettivi di gestione della società;-----
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;-----
- c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;-----
- d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.-----

3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per ciascuna farmacia e per eventuali ulteriori aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.-----

4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.-----

5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa



autorizzazione dell'assemblea.-----

6. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.-----

7. Nella relazione sulla gestione l'amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.-----

--Art. 23 - Rapporto infrannuale dell'amministratore unico---

1. L'amministratore unico, entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. A tale scopo l'amministratore unico trasmette ai soci, al collegio sindacale ed al revisore legale dei conti un rapporto semestrale costituito da:-----

a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;-----

b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.-----

2. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.

Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione


indica le azioni correttive adottate e/o le azioni che

l'amministratore unico intende adottare per scongiurarne

l'insorgenza.-----

Stefano Ferraro

Stefano Ferraro



-----Art. 24 - Bilancio-----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.-----

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.-----

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.-----

5. Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, alle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.-----

-----Art. 25 - Utili-----

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto salvo di-

versa destinazione deliberata dall'assemblea le cui motivazioni devono essere riportate nel verbale.-----

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.-----

-----TITOLO VII-----

-----Ulteriori norme per il controllo dei soci-----

-----Art. 26 - Controllo dei soci-----

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.-----

2. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte del Comune di Pisa, della gestione delle farmacie comunali, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che lo stesso socio esercita sui propri servizi.-----

3. Il controllo dei soci si esplica, in particolare, attraverso:-----


a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;--

b) le modalità stabilite dai contratti di servizio.-----

-----Art. 27 - Sistema informativo-----

1. La società si conforma al sistema informativo definito dal Comune di Pisa, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questo e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché a rile-

Stefano Ferraro



vare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.-----

2. La società trasmette senza indugio al Comune di Pisa, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.-----

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenza, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.-----

-----Art. 28 - Trasmissione di determinati atti ai soci-----


1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:-----

a) il budget di previsione;-----

b) gli aggiornamenti del budget di previsione;-----

c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;-----

2. La rappresentazione analitica del risultato economico, re-



datta ai sensi del comma 3 dell'art. 22, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 23 ed in allegato alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 29 - Norme speciali

1. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

2. In tema di responsabilità trova applicazione l'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 31 - Controversie


1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimen-

Elisabetta Tavano



to alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.--

Angela Favaro Ghisleria

Olivero

